
LE CONCAUSE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE E NEL
PROGETTO DEFINITIVO DI UN NUOVO CODICE PENALE
DAL PUNTO DI VISTA MEDICO-LEGALE (1)

Il tema che io tratto, ripromettendomi la benevola attenzione dei Colleghi, riguarda la intricata questione delle “*concause*”, che tanto vivacemente ha agitato ed agita tuttora il campo giuridico e quello medico-legale.

L'argomento è complesso, ed io non pretendo certo di poterlo esaurire, specie nei brevi confini di una “relazione”, di Congresso. Mi limiterò pertanto a prospettarne le linee essenziali, non senza lasciare molte lacune, delle quali alcune potranno apparire anche non giustificabili; ma sarebbe assurdo, ripeto, entrare qui nei dettagli della materia.

Nè cose nuove potrò dire. Mio intento è quello di mettere in rilievo, con la maggiore possibile semplicità e chiarezza, quei concetti che sono indispensabili al perito, per la giusta valutazione dei casi, che cadono ancora oggi sotto il disposto degli art. 367 e 368 del codice penale, e quelli che interessano le leggi previdenziali; quei concetti infine che potranno servire nella pratica applicazione del nuovo codice penale.

Circa l'opportunità di questo studio, ricordo che al “Primo Congresso di Medicina sociale”, tenuto a Milano nel giugno 1929, l'on. nostro Presidente, Capo dell'Ufficio Medico del Patronato Nazionale, esponendo in una dotta Relazione su “*L'assistenza medica e sociale degli infortunati*”, le questioni più dibattute nel sistema assicurativo ed assistenziale odierno, non ha voluto omettere la materia delle concause, che attende ancora una più equa sistemazione. Ricordo pure che nello stesso congresso il Leoncini ebbe anch'egli a trattare autorevolmente dei rapporti di causalità e di concausalità negli infortuni sul lavoro, cercando di precisare i concetti di *causa*

(1) RELAZIONE svolta nella riunione di Urbino della Accademia Medico-Chirurgica del Piceno il giorno 31 agosto 1930 - VIII.

lesiva violenta e di concausa; illustrando le varie possibilità causali di infortuni concausati insieme agli elementi base per la valutazione del danno; e ribadendo la necessità che le perizie siano affidate a medici di specifica competenza.

Al “ VI Congresso internazionale di infortunistica e medicina del lavoro ”, che si adunerà a Ginevra nell’agosto del 1931, fra i temi da trattare figura anche quello che concerne “ *L’influenza dello stato anteriore sulle conseguenze degli infortuni del lavoro* ”, (Relat. dott. Pometta, prof. Tovo, prof. Liniger).

CONCAUSE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

A) CONCAUSE NEL DIRITTO PENALE VIGENTE. — Il primo punto da svolgere riguarda l’accertamento della causa e delle concause nel diritto penale vigente.

Come è noto, il legislatore ha posto il fondamento della imputabilità con la dizione dell’art. 45 c. p.: “ *Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia VOLUTO il fatto, che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione.....* ”; e, dopo avere contemplato le ipotesi di “ reato tentato ”, (art. 61) e “ reato mancato ”, (art. 62), dichiara il nesso di causalità tra il fatto del colpevole e l’evento conseguito, cioè il danno arrecato alla persona, in tema di omicidio (art. 364) e in tema di lesione personale (art. 372); intendendo di compendiare con la sola parola “ *cagionamento* ”, adoperata a tale proposito, il concetto della esistenza e la dimostrazione di un tale nesso causale. Ma la prova deve essere *rigorosa*.

Anche in tema di responsabilità civile il legislatore parla ripetutamente di “ *danno cagionato* ”, (art. 1151 e segg. cod. civ.).

Passa quindi nell’art. 367 a considerare “ *se la morte è dovuta unicamente alla lesione, ovvero hanno concorso altre cause (concause) a determinare l’esito letale.* ”. Si entra così senz’altro nel tema della concausa, ammessa in modo esplicito dal codice penale solo per il delitto di omicidio, nell’intento che il colpevole debba fruire della diminuzione di pena, ivi stabilita; in quanto si dimostri che egli non sia in tutto responsabile delle conseguenze derivate dal suo fatto, che pure ha costituito la prima condizione di una serie di danni verificatisi.

È lo stesso art. 367, ora citato, che pone in termini precisi il quesito, stabilendo una diminuzione di pena per il caso in cui “ la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti, ignote al colpevole, o di cause sopravvenute ed indipendenti dal suo fatto ... „. Nè si vuole qui che si indaghi se possa escludersi o meno una ipotetica coefficientenza; la legge esige solo la dimostrazione della insufficienza, a produrre la morte, di ciò che sta entro i limiti obbiettivi del fatto del colpevole.

Nell'omicidio doloso concausato vi è adunque corrispondenza fra l'effetto “ morte „ e la volontà dell'agente “ *a fine di uccidere* „; però l'evento letale non dipende esclusivamente dai mezzi usati dal colpevole, in quanto di per sè insufficienti allo scopo; bensì dal concorso dei mezzi usati con l'azione di altre cause, anch'esse insufficienti da sole a produrre la morte, della vittima.

Il quesito sulla concausa va proposto al perito dopo quello sulla colpevolezza, e in dipendenza della affermazione di questa; e ciò perchè la concausa è circostanza che attenua l'imputabilità.

Noi possiamo chiamare “ concausa „ “ *quel fattore* (fatto concorrente, che indichiamo colla lettera B) *che insieme con l'altro fattore* (fatto del colpevole, che indichiamo colla lettera A) *produce un dato effetto* (morte — art. 367 c. p. — che indichiamo colla lettera C) *che ciascuno dei due non potrebbe produrre da solo.* „ Si ha così: $A+B=C$. Invece nè A, nè B, preso da solo darebbe C per risultato.

Per l'applicazione dell'art. 367 devono quindi concorrere i seguenti estremi: 1) che vi fosse la volontà di uccidere; 2) che sia avvenuta la morte; 3) che la lesione di per sè non fosse tale da determinarla; cioè che il fatto del colpevole non avesse in sè necessità e sufficienza letifera; 4) che all'esito letale abbiano concorso cause preesistenti, ignote al colpevole, ovvero sopravvenute e indipendenti dal fatto di esso; in maniera che la morte non avrebbe potuto, nè dovuto, verificarsi, se fosse mancato il concorso del coefficiente ad mortem, preesistente o sopravvenuto alla lesione.

Ma la concausalità, come il Borri dice, deve avere tali attributi intrinseci, che ne comprovino il reale e ponderabile valore sia in *effettività di convergenza*, sia in *proporzionalità di grado*; non potendosi parlare di concorso di cause, allorquando le circostanze produttive del danno decorrano parallele, perchè il loro incontro

non avverrebbe mai; nè allorquando l'effetto del danno definitivo, che si può indicare con 100, invece di essere dovuto ad un'azione ideale di 50 : 50 per ciascuno dei due fattori, quale espressione tipica di concausalità, sia dovuto bensì al concorso dei due fattori; ma uno di essi venga ad apparire di mano in mano così trascurabile, sino a un rapporto di 1 : 99, di fronte al prevalere imponente ed intrinsecamente decisivo dell'altro, 99 : 1. Si passa in tal caso da una *concausalità sostanziale*, quale esige il codice, ad una *concausalità spuria*.

SULLE CONCAUSE PREESISTENTI non vi è mai stato, nè vi è nemmeno oggi, grande disaccordo.

Per la loro ammissibilità si esige: 1) che una condizione preesista al fatto del colpevole; 2) che tale condizione preesistente debba essere ignota al colpevole, altrimenti scomparirebbe ogni attenuazione di responsabilità, anzi il fatto importerebbe maggiore intensità di dolo; 3) che la condizione stessa debba avere concorso con la lesione a produrre la morte, che altrimenti non sarebbe avvenuta, per essersi trovato l'organismo del paziente in condizioni, come si dice, di vulnerabilità specifica precostituita: una lesione della persona, di per sè non mortale, può condurre così a morte, addizionandosi i suoi effetti con quelli dovuti alla predetta vulnerabilità. Ne sono esempio le idiosincrasie, le condizioni di deficiente evoluzione organica o di involuzione troppo spiccata, i processi patologici propriamente detti; 4) che la condizione preesistente debba rappresentare perciò qualche cosa di abnorme, di accidentale, di impreveduto, perchè la nozione di “concausa”, è informata al concetto della “*irresponsabilità rispetto al caso fortuito*.”

SULLE CONCAUSE SOPRAVVENUTE regna tuttora viva discordia nel campo medico-legale appunto per la inconciliabilità dei termini della legge, che la disciplina; perchè non si concepisce una *sopravvenienza* morbigena, che *concorra* all'esito letale, e che sia nel tempo stesso *indipendente* dal fatto del colpevole.

Sono estremi di tali concause: 1) la volontà di uccidere; 2) una lesione inferta, di per sè non letale: ciò che dovrà risultare al perito dallo studio clinico del caso e dai risultati anatomo-patologici; 3) la sopravvenienza di una circostanza, atta a turbare il normale andamento della lesione; circostanza però concorrente e attivamente

cooperante con la lesione all'esito letale; 4) la indipendenza della circostanza sopravvenuta dal fatto del colpevole.

Ma proprio intorno a questo estremo, come ho detto, più ferve il dissidio; perchè alcuni intendono la " indipendenza „ *in senso assoluto*, nel senso letterale della parola, per modo che mai dovrebbe ammettersi il beneficio della concausa, ogni qual volta rimanesse un certo legame patogenetico tra il fatto del colpevole e la causa sopravvenuta; altri invece danno alla parola " indipendenza „ un *significato soltanto relativo*, nel senso che la concausa debba essere ammessa anche quando tra il fatto antigiuridico e la condizione sopravvenuta corra un rapporto patogenico, a patto però che la condizione stessa rappresenti qualche cosa di fortuito e non d'ordinario.

Il Borri fa, a un tale riguardo, tre ipotesi:

a) *dipendenza assoluta*: vi ha allora tra fatto del colpevole e causa sopravvenuta uno stretto nesso di causalità. Esempio: ferita penetrante nell'addome, con lesione intestinale, peritonite inevitabile, morte. È inammissibile la concausa.

b) *indipendenza assoluta*: la condizione sopravvenuta si è verificata per un fattore estraneo, che interrompe il nesso di causalità; quindi è assolutamente indipendente nella origine e nel decorso dal fatto delittuoso. Esempio: ferita lieve, applicazione di ragnatela, tetano, morte. La complicazione, pur avendo avuto origine dalla ferita, è indipendente dal fatto del reo, essendo intervenuto un nuovo fattore (applicazione della ragnatela infetta). Il feritore dovrebbe rispondere solo di semplice lesione; nè potrebbe parlarsi di omicidio con concause.

c) *indipendenza relativa*: l'esito letale prende occasione esclusivamente dal fatto del colpevole, ma la complicità, che ne ha aggravato la portata, non era necessaria. Esempio: ferita da un colpo di bastone, conveniente medicatura, tetano mortale da infezione della ferita. Si ha concausa, essendosi trattato di sopravvenienza concorrente, ma non necessariamente dipendente dal fatto del colpevole.

Come conclusione, noi riteniamo che manchi la condizione del concorso tutte le volte che il processo morboso sopravvenuto sia assolutamente indipendente, ovvero, all'opposto, rappresenti la conseguenza consueta, comune, necessaria, della lesione; ed esista invece la concausa sopravvenuta, quando nel decorso della lesione, che di per sè non sarebbe riuscita letale, sia sopraggiunta una circostanza

morbosa, che rappresenti qualche cosa di fortuito, di accidentale, di nuovo, di eccezionale, che, prendendo occasione dalla primitiva lesione, conduca all'esito letale.

La parola “ *indipendenza* „ non deve quindi intendersi alla lettera. Il Borri parla di una “ *indipendenza giuridica* „, che può ben coesistere con una “ *dipendenza patogenetica* „. Il concetto di concausa non si deve per altro generalizzare; al contrario deve essere studiato *ogni singolo caso* con rigorosa critica; ed allora soltanto il perito formulerà il suo sereno giudizio.

Nei riguardi dell'art. 368 c. p. si deve tener presente che ivi si parla di morte cagionata “ *con atti diretti a commettere una lesione personale* „; quindi manca in questa figura delittuosa il primo requisito dell'omicidio concausato, vale a dire il fine di uccidere, e può solo ragionarsi di omicidio preterintenzionale, beneficato o no dalle concause.

Il codice penale vigente non parla di “ *concause concomitanti* „, quali sarebbero, ad esempio, il colpo morale, lo spavento, che accompagnano un dato fatto criminoso, e che potrebbero aggravare le conseguenze di una lesione sino a produrre la morte. Ma il perito deve tenerle presenti, ed eventualmente metterle in evidenza al magistrato. Taluno considera tali concause come condizioni preesistenti, in conformità al sistema seguito dal legislatore, che appunto non le menziona a parte.

E il codice nemmeno contempla le “ *concause nelle lesioni personali* „. L'art. 374 c. p., come l'art. 368, muove da un concetto del tutto opposto a quello di concausa, quale è stato sopra precisato. Nell'art. 367 l'agente vuole raggiungere l'effetto letale, sebbene la sua azione si riveli inadeguata e venga completata da un'altra causa concorrente. Nell'art. 374 l'autore della lesione non vuole l'effetto più grave, in realtà verificatosi, per il suo fatto, a causa di altre circostanze. Tuttavia il legislatore mette a suo carico i maggiori effetti dannosi non voluti, facendo eccezione alla regola generale dell'art. 45, pur concedendo una diminuzione di pena.

Per questa ragione consegue che, ove concause in realtà esistano, e se riescano esse, pur senza cagionare la morte, ad aggravare il decorso di una lesione, *devono sempre essere fatte presenti dal perito*, per essere valutate dal giudice, se non nell'ipotesi di cui all'art. 374, almeno nel determinare la responsabilità del feritore e la pena da

infliggere entro i limiti stabiliti dalla legge. Una sentenza di Cassazione stabilisce che in tema di lesioni personali *le concause siano calcolate nella determinazione della pena*, senza però che si faccia luogo ad una speciale diminuzione della pena stessa. Così, secondo la giurisprudenza, le concause in tema di lesioni personali si dovrebbero sempre valutare soltanto ai fini della determinazione della pena, nei limiti fissati per ciascuna delle ipotesi previste dall'art. 372 c. p.

Giova tener presente tutto ciò per l'opportuno confronto, quando sarà detto delle norme introdotte dal progetto del codice penale sulla stessa materia.

B) CONCAUSE NEL DIRITTO PREVIDENZIALE COSTITUITO. — Il secondo punto della " relazione „ riguarda l'accertamento della causa e il concorso di cause nella infortunistica medico-legale.

Per " CAUSA „ dobbiamo intendere col Biondi " *quel fatto o quel complesso di fatti, che ha in sè la possibilità, la capacità, o magari la tendenza generica a produrre, secondo il comune corso delle cose, quel dato avvenimento, che ne è l' " EFFETTO „*. Si ha la " *causa pura „*, quando l'azione lesiva o letifera violenta, avvenuta in occasione di lavoro, ha in sè la efficienza e la sufficienza a ledere o ad uccidere; ad es. un trauma che si verifichi per la caduta di un operaio dall'alto. Si ha invece la " *sequela o seriazione di cause „*, quando l'effetto ultimo è determinato da diversi momenti causali, originati l'uno dall'altro e intimamente connessi tra di loro con un rapporto rispettivamente immediato e mediato, quali singoli anelli di una catena, che si succedono nella seriazione; momenti causali però che non debbono dal perito essere confusi con fattori concausali sopravvenuti. Esempio, tra gli altri, è il caso tipico riferito dal Bianchini: " *caduta dall'alto, frattura di ossa lunghe, embolia grassa polmonare, sincope cardiaca. „*

Ora, in tema di ricerca della causa del danno, qui non si richiede una prova rigorosa; il provvedimento sociale è per sua natura ispirato a larghezza di vedute nella protezione del lavoratore. La giurisprudenza si appaga di un fondato e concreto giudizio peritale anche *in linea di probabilità*. Se fosse richiesta sempre la certezza assoluta del rapporto di causalità, molti infortuni resterebbero scoperti dalla assicurazione. Gran divario esiste sotto tale riguardo fra le condizioni contrattuali, esplicitamente più severe, delle assicurazioni volontarie, che pretendono, o possono pretendere, una dimostrazione piena ed

assoluta della causa del danno (*causa accertata*), e quelle più late delle assicurazioni obbligatorie. Anche maggiore è la esigenza della prova del nesso causale nel diritto civile per la valutazione della civile responsabilità.

Nel lavoro possiamo trovare la causa unica dell'infortunio, perchè il fatto esterno è di per se stesso sufficiente a produrre l'effetto, che ne deriva; come possiamo trovarci di fronte a danni, non più dovuti unicamente all'azione pregiudicevole collegata col lavoro, ma al concorso, insieme con quello, di altre cause, dal lavoro indipendenti, ed aventi quindi con esso un rapporto solamente mediato; per le quali cause concorrenti il danno stesso assunse le proporzioni e la gravità, che ebbe; senza di che avrebbe avuto o estensione minore o addirittura sarebbe mancato del tutto. Così, anche nella infortunistica, a lato della causalità pura e semplice e alla sequela di cause, sta il concorso di causalità — o *concausalità* — come nella legge penale.

Si hanno per tal guisa le *concause anteriori* e le *concause posteriori*, secondo che le condizioni morbose, influenzanti il sinistro, precedano o susseguano ad esso. Le concause si distinguono pure in concause di accidentalità, di lesione, di malattia e di incapacità, riguardo alla loro modalità del verificarsi; ma non è il caso di entrare in questi dettagli.

Ora per la valutazione della causalità pura e semplice può dirsi che non vi siano eccezioni legittimamente sollevabili per nessuna delle varie ipotesi, nelle quali può prodursi il danno della persona. Invece la situazione è ben diversa nell'apprezzamento della concausalità. Come abbiamo visto, nel campo del diritto penale il maggiore dibattito si ha per la ammissibilità della circostanza concorrente sopravvenuta e indipendente; invece nell'infortunistica non tanto la concausalità posteriore offre motivo a contestazioni, quanto e specialmente quella anteriore al sinistro, che assai spesso è il punto più discusso per la liquidazione del danno.

Le CONCAUSE ANTERIORI riguardano il complesso delle condizioni fisiche dell'operaio, preesistenti all'infortunio, che concorrono all'aggravamento del danno, e costituiscono quello che correntemente chiamasi nell'infortunistica “ *stato anteriore* „. Queste condizioni

morbore preesistenti, rispetto alla natura loro, sono di duplice ordine, e vengono a formare due categorie, sulle quali è bene soffermarsi.

1) *Concause di lesione*. Esse consistono in quelle condizioni morbose preesistenti o concomitanti all'infortunio, che aggravano il decorso delle alterazioni prodotte dal sinistro. Dall'azione adunque di una condizione morbosa, indipendente dall'infortunio, in concorso con la causa violenta, risulta un processo patologico, che può dirsi generato da due fattori (concause). Sono i casi in cui le conseguenze anatomo-funzionali del processo predetto sono state determinate da *concause patologiche*, e quindi può ben parlarsi di concause di lesione. Sono stati morbosi in atto, e per lo più diatesi, infezioni, intossicazioni. Esempio tipico quello di un diabetico (concausa preesistente), nel quale, dopo essersi determinata una lesione iniziale di minima entità patologica per una causa violenta di lieve capacità lesiva, si verifica, per il fatto della concausa (diabete) una evoluzione clinica assai grave e sproporzionata, da cui deriva una forte menomazione funzionale o la morte.

2) *Concause d'invalidità o di incapacità*. Esse consistono in quegli stati patologici preesistenti, che, senza influire sull'andamento del trauma, si sommano con le conseguenze derivanti dal trauma stesso, diminuendo maggiormente la capacità al lavoro dell'infortunato. Siamo adunque nel terreno del semplice concorso quantitativo, si direbbe quasi numerico, di cause invalidanti. Sono esiti di stati morbosi spenti, difetti fisici sia di origine interna, sia esterna, tanto spontanea, quanto traumatica, i quali, a differenza dei precedenti, non influenzano affatto, dal punto di vista clinico, le lesioni prodotte dal sinistro, ma ne aggravano le conseguenze giuridicamente valutabili, sommandosi gli effetti dannosi. Esempio classico è quello della mancanza di un occhio in un individuo, che, in seguito ad un infortunio, abbia perduto l'occhio superstite: il quantitativo del danno risarcibile diventa uguale alla perdita totale della funzione visiva. Oppure: un individuo, cui manchi già un dito di una mano, ne perde un altro per infortunio. Evidentemente la preesistente mancanza del dito non ha agito concausalmente con la lesione, per determinare la perdita dell'altro dito; ma l'invalidità derivante da detta mancanza si viene a sommare con l'invalidità prodotta dall'infortunio, risultandone in complesso uno stato di invalidità dell'arto, che è maggiore di quello che sarebbe derivato dal solo infortunio.

La *valutazione delle concause preesistenti* nel campo della legge sugli infortuni è affatto diversa da quella che deve farsi per la legge penale. In questa l'autore del reato ha diritto alla diminuzione delle concause, quando esse esistano ed abbiano i requisiti voluti dal codice. Nella infortunistica invece l'obbligo dell'indennizzo comprende la riparazione di *“ tutto il danno „* (damnum non iniuria datum), senza che si possa tenere alcun conto delle condizioni fisiche preesistenti: ogni detrazione è inammissibile, solo che il danno sia stato effettivamente cagionato od anche concagionato. *“ Il valore dell'operaio è unicamente rappresentato dallo ammontare del salario percepito al momento del sinistro „*. La legge (art. 9 sostit.) non ammette altro criterio per la determinazione dell'indennità, fuori di quello del salario, che rappresenta l'attuale capacità lavorativa dell'operaio: salario consolidato in una somma fissa (operai a giornata od a mensile), oppure in una somma di media (cottimisti).

Il giudizio sul cambiamento dello stato fisico dell'operaio da prima a dopo l'infortunio, che si risolve in un quot di danno, deve scaturire esclusivamente dal confronto fra la capacità al lavoro (*esponente il salario*), che l'operaio aveva prima, e quella residua dopo l'infortunio: capacità inducente, o meno, una diminuzione del rendimento lavorativo, e quindi una *riduzione*, che può essere tanto reale quanto potenziale, *dello stato esponente “ salario „*. Questo è lo stato della questione ancor oggi nel pensiero di molti commentatori delle leggi sugli infortuni e di molti giudici. I motivi di un tale orientamento sono stati indicati, fra i primi e più autorevoli autori, dal Carnelutti, ne' suoi *“ Studi sugli infortuni del lavoro „*. Nella dottrina e nella giurisprudenza predomina ormai il concetto che l'operaio vale per quello che produce sul mercato del lavoro, e la legge lo assicura, come si esprime il Ricchi, *“ per quello che è, con tutti i suoi pregi e con tutte le sue tare fisiopsichiche, di cui egli sia malauguratamente portatore. „*

Fra le non poche sentenze del genere, antiche e recenti, riporto questa della Cassazione, che è del 1928.

“ Nella liquidazione dell'indennità spettante ad un operaio infortunato deve tenersi presente la diminuita sua attitudine al lavoro. E quindi, oltre che le conseguenze dirette della lesione riportata nell'infortunio, debbono essere considerate — ai fini di detta valutazione — anche le condizioni fisiche preesistenti dell'operaio, sempre che esse concorrano con le conseguenze accennate a determinare la

riduzione dell'attitudine lavorativa. Nè può farsi distinzione tra il caso in cui l'operaio abbia già percepito per la preesistente lesione un'indennità, e quello in cui nulla abbia riscosso, perchè la lesione stessa non fu causata da infortunio sul lavoro. „

Altra sentenza è della Corte d'Appello di Milano, pure del 1928.

“ La preesistenza di imperfezioni fisiche, che concorrono nel rendere più grave il danno conseguente all'infortunio, non può essere valutata ai fini di limitare il risarcimento; perchè, *in rapporto al salario percepito al momento dell'infortunio*, alla stregua del quale va commisurata l'indennità, la capacità dell'operaio è sempre integra. „

Dopo quanto si è detto, potrebbe considerarsi esaurito anche il secondo punto del mio tema. Se non che proprio ora si impongono altre importanti considerazioni, che nella pratica offrono appunto il maggior motivo alle liti.

Non pochi fra i medici legali e gli infortunisti sono venuti di mano in mano esprimendo la convinzione che un tale trattamento molto largo, fatto agli operai infortunati, finirà col tradire gli scopi della legge sulla obbligatorietà dell'assicurazione, e che la legge stessa, da strumento benefico di previdenza, potrà trasformarsi in una causa di disoccupazione e di miseria. Giova ricordare che lo schema del Regolamento per la legge infortuni del 1898, quasi in previdenza di quanto oggi costituisce il punto più vivo delle contestazioni, aveva tentato di defalcare dal calcolo della inabilità quel tanto di danno, che potesse essere posto a carico delle concause preesistenti nella persona dell'operaio. Nell'Inghilterra da tempo molti industriali sottopongono a rigorosa visita il personale, prima di assumerlo. In alcune regioni della Germania è addirittura adottato il principio della visita preventiva. In Italia il Sindacato industriale fu tra i primi a licenziare dagli Stabilimenti consociati coloro che erano stati liquidati per una inabilità permanente: fu visto così diminuire il numero degli infortuni!

Notevole è la seguente sentenza del Tribunale di Genova del 1922.

“ È pienamente valido, ed è opponibile anche all'operaio colpito da infortunio, il patto mediante il quale fra Istituto assicuratore ed Imprenditore siasi convenuto che si riterranno esclusi dall'assicurazione gli operai affetti da imperfezioni fisiche o da infermità, dei quali nella proposta, o posteriormente, all'atto della loro assunzione in servizio, sia stato omissso di indicare all'Istituto medesimo i nomi e le rispettive imperfezioni od infermità.

Contro la validità di tale patto non giova opporre che la legge obbliga alla assicurazione di tutti indistintamente gli operai, anche se non integre siano le loro condizioni fisiche; giacchè la legge stessa non prescrive una misura determinata di premio per qualsiasi operaio addetto ai lavori; onde è lecito agli Istituti assicuratori richiedere un premio maggiore, in vista del rischio più grave derivante dalle aziende anzidette, per speciali condizioni fisiche di alcuni operai. „

Le Ferrovie dello Stato scartano, come è noto, oltre il 30 % degli aspiranti nella visita medica preliminare. Per l'assicurazione della gente di mare è prescritta la visita preventiva. Se dunque il sistema della visita preventiva si generalizzasse, molti lavoratori sarebbero esposti al pericolo di non potersi guadagnare la vita, ove altre forme di previdenza sociale non fossero in vigore contro i danni della invalidità. Alla deficienza ed incertezza della nostra legge ha cercato di riparare, e forse non poche volte audacemente, la giurisprudenza col rendere ineccepibile per regola lo stato fisico anteriore. Non bisogna però dimenticare che tante condizioni morbose preesistenti basterebbero a far escludere da ogni ramo della industria un numero ben considerevole di operai.

La questione delle concause di lesione ad ogni modo è stata la meno dibattuta, la prima, si direbbe, a pacificarsi; tanto che il Ricci poté scrivere fino dal 1923 che essa era ormai chiusa. “ Se tali concause — egli ha detto — non rivestono il carattere di cause occasionali o determinanti (la classica goccia d'acqua che fa traboccare il bicchiere), non debbono, per comune consenso, diminuire il tasso di risarcimento che spetta all'operaio in conseguenza della perduta capacità al lavoro. „

Concorda con questi criteri un recente parere (marzo 1927) della Commissione Arbitrale di Ancona. “ Quando, successivamente ad un infortunio (caduta da un albero) il lavoratore muoia per leucemia linfoide, deve ammettersi la indennizzabilità del sinistro anche nel caso di preesistenza di tale infermità, se il trauma abbia agito, quanto meno, come causa concomitante della morte. „

La questione delle concause d'invalidità si ritiene anch'essa chiusa da parte di molti studiosi di infortunistica, e da buona parte della nostra magistratura: per contrario è tutt'altro che pacifica, ed

è proprio quella che ancora offre motivo, come ho detto, a severe critiche e vivaci contese.

Già il Gabrielli in una relazione al Congresso Nazionale di oculistica infortunistica dell'ottobre 1920, in Roma, sul tema: "Valutazione delle condizioni preesistenti, che sono concausa di invalidità", ebbe a lamentare la portata estesissima ed ingiustificata, data al fondamentale principio infortunistico: *"l'industria è responsabile del danno intero arrecato da un infortunio, anche quando alla determinazione delle conseguenze di questo abbia concorso uno stato patologico preesistente."* Egli attribuì molti degli errori commessi alla confusione, spesso fatta da medici, magistrati e legislatori, fra concause di invalidità — che occupano un campo più ristretto — e concause di lesione, che da quelle debbono assolutamente e nettamente andare distinte. Da ciò errori di applicazione di un principio, che ha invece intrinseca bontà e grande fondamento di giustizia.

Propose pertanto un nuovo sistema per liquidare le concause di invalidità, così ragionando: un operaio normale — e per lui ogni sistema organo-funzionale completo, come quello costituito dai due occhi, dalle due braccia, dalle due gambe, ecc. — ha cento centesimi di capacità lavorativa. Coloro che sono menomati, ad esempio del 20, 30, 40 %, hanno solo, e rispettivamente, degli ottantesimi, settantesimi, sessantesimi di capacità al lavoro. Doversi pagare quindi a costoro il danno complessivo, derivante dalla concausa e dall'infortunio insieme: ma non in centesimi, sibbene in ottantesimi, settantesimi, sessantesimi, ecc.; e precisamente in proporzione tra la capacità preesistente e la residua, a tale stregua considerate. Si viene così ad attuare la razionale ed equa valutazione del danno arrecato dall'infortunio in soggetti già menomati, mediante risarcimento di tutta la capacità lavorativa perduta, *rispetto alla disponibile*; senza che ciò significhi voler risarcire anche il danno preesistente.

Il Gabrielli così enuncia il sistema:

"In caso di concorso di invalidità determinata dalla preesistenza di una lesione invalidante e dal sopravvenire per infortunio d'altra lesione, che invalida lo stesso sistema funzionale, il danno indennizzabile risulta dal rapporto fra il danno percentuale specificamente determinato dall'infortunio e la capacità lavorativa preesistente.", E chiarisce indi il suo concetto con altra formulazione, che chiama più pratica e più facile, così concepita:

“ Quando all’infortunio preesisteva uno stato di invalidità dello stesso sistema funzionale, il danno indennizzabile è rappresentato da una frazione, il cui denominatore indica la capacità lavorativa teorica preesistente, e il numeratore è costituito dalla differenza tra la capacità preesistente e quella attuale. „

Ecco una “ esemplificazione „. Un monocolo perde per infortunio l’occhio superstite. Vi fu chi sentenziò (sentenza Parodi) che fosse dovuto il 35 ‰, con lo specioso argomento che la Tabella dell’art. 95 Reg. infortuni fissa il valore percentuale di un occhio al 35 ‰. Vi fu chi pensò che fosse dovuto il 65 ‰, ragionando così: se il primo occhio perduto vale 35, l’altro vale 65, dal momento che la perdita di ambedue vale 100. Infine la più corretta dottrina (Borri e Carnelutti) e la giurisprudenza hanno fissato per tale caso l’indennizzo del 100 ‰.

Il Gabrielli giustifica perfettamente tale valutazione, ragionando nel modo seguente: il valore lavorativo di un operaio, per quanto riguarda la sua funzione visiva è il 100 ‰. L’operaio monocolo manca del 35 ‰ della sua piena capacità, per cui possiede una *capacità lavorativa residua* del 65 ‰. Questo valore — 65 — è *tutto* il suo valore lavorativo in rapporto alla sua funzione visiva. Se diventa cieco del tutto, se cioè si riduce a — 0 — la sua capacità lavorativa visiva, egli perde 65 unità delle 65 disponibili, cioè i 65/65, che equivale al 100/100.

Le vedute del Gabrielli, pur essendo state oggetto di critiche, hanno tuttavia resistito nella discussione, tanto da essere state recentemente difese anche dal Leoncini nel già ricordato Congresso di Milano, e da essere state pienamente accolte in varie sentenze.

Eccone una del Tribunale di Forlì del 1924:

“ Quando alla determinazione delle conseguenze dell’infortunio si ravvisi il concorso di uno stato patologico preesistente, occorre ricercare se trattisi di *concausa di lesione* o di *concausa di invalidità*. Le concause di lesioni sono quelle condizioni preesistenti, che concorrono con la causa violenta a produrre le conseguenze anatomiche funzionali del processo patologico generato dall’infortunio. Le concause di invalidità sono invece quelle condizioni preesistenti, che hanno già determinato un grado di invalidità, indipendentemente dagli effetti del sopravvenuto infortunio.

“ In caso di concorso di invalidità, determinato dalla preesi-

stenza di una lesione invalidante e dal sopravvenire, per infortunio, di altre lesioni che invalidano lo stesso sistema funzionale, il danno indennizzabile risulta dal rapporto percentuale specificamente determinato dall'infortunio e la capacità lavorativa preesistente. Praticamente, quando all'infortunio preesisteva uno stato di invalidità dello stesso sistema funzionale, il danno indennizzabile è rappresentato da una frazione, il cui denominatore indica la capacità lavorativa teorica preesistente, e il numeratore è costituito dalla differenza tra la capacità preesistente e quella attuale. „

E la Corte di Appello di Roma sentenziava nel 1928:

“Allorquando si accerti in un operaio infortunato la preesistenza di una malattia in atto per causa identificabile ed autonoma di minorazione della capacità lavorativa, non può ascriversi al trauma la integrale capacità valutata posteriormente all'infortunio; ma dev'essere questa scomporre, distinguendo — agli effetti della attribuzione dell'indennizzo — la parte di minorazione imputabile al trauma da quella imputabile invece alla preesistente infermità. „

Ed ancora la Commissione arbitrale Centrale nel 1929:

“In caso di concorso di invalidità determinata dalla preesistenza di una lesione invalidante e dal sopravvenire di una lesione che invalida lo stesso sistema organo-funzionale, il danno indennizzabile risulta dal rapporto fra il danno percentuale specificatamente determinato dall'infortunio e la capacità lavorativa preesistente: ed è rappresentato da una frazione, il cui denominatore indica la capacità lavorativa preesistente, ed il numeratore è costituito dalla differenza fra detta capacità e quella attuale. „

Recentemente (1928) Balthazard in una sua memoria alla Società di medicina legale di Parigi, dal titolo: “La valutazione della incapacità in conseguenza di lesioni multiple „, ha formulato proposte sulle identiche basi fissate dal Gabrielli. Nè importa se (more solito) egli non abbia riconosciuto la priorità all'autore italiano, e non ne abbia nemmeno ricordato il lavoro di otto anni prima.

Occorre infine accennare alla diversità con cui il problema si presenta per gli infortuni agricoli in confronto a quelli industriali.

L'assicurazione agricola si estende molto al di là dai confini della locazione d'opera, dentro i quali soltanto vive l'assicurazione industriale. In agricoltura tutti i lavoratori, forti o deboli, sani od ammalati, sono assicurati “di pieno diritto „, dai 12 ai 65 anni compiuti, sulla base della “Tabella delle indennità „, nella stessa mi-

sura, e precisamente in ragione di ciò che rende un individuo di quel sesso e di quella età, che sia nel pieno possesso della propria capacità lavorativa; cosicchè viene a mancare la ragione prima, per cui si fa generalmente obbligo all'industriale di non tenere conto delle concause preesistenti.

Facendo liquidare all'infortunato dell'industria il danno complessivo risultante dalla concausa e dal traumatismo insieme, il giudice non si propone altro scopo, che quello di far avere all'operaio minorato una somma eguale a quella che avrebbe percepito un operaio sano. Questo scopo è raggiunto negli infortuni agricoli, applicandosi semplicemente la Tabella di liquidazione per il danno derivante dal solo traumatismo. È evidente che in quest'ultimi non c'è bisogno di tener conto delle concause. Infatti — possiamo ripetere col Carnelutti — “ o il difetto fisico preesistente non diminuisce nel contadino la capacità al lavoro, ed egli riceve, in caso di infortunio, ciò che riceverebbe se fosse sano; o la diminuisce, ed il fatto di percepire una indennità non ridotta lo compensa appieno del danno che risente anche per effetto della concausa. „

Rimane ora di discorrere sulla valutazione delle CONCAUSE POSTERIORI.

Nelle concause preesistenti è in gioco essenzialmente l'elemento fisico interno tarato dell'operaio, ed il danno viene a rappresentare la somma di quella tara con le conseguenze del sinistro. Nelle concause posteriori invece entra in azione principalmente l'elemento fisico esterno, che danneggia un organismo presumibilmente non tarato, il cui stato anteriore non debba comunque avere influenza sulle eventuali complicate del sinistro. Il danno viene allora a rappresentare piuttosto *una sequela di condizioni morbose*, che hanno origine e sviluppo da quello che è l'effetto primitivo della lesione, sia pure minimo, come la feritucola cutanea, attraverso la quale entra un'infezione rapidamente letale.

Questo complesso di *modificazioni derivanti dall'infortunio* (art. 13 legge), questa serie di conseguenze dirette od indirette, che vengono a manifestarsi più o meno tardivamente, costituisce il così detto “ *stato posteriore dell'operaio* „, che si contrappone allo stato anteriore. Al perito spetta di constatare oggettivamente la connessione delle conseguenze nella evoluzione del processo morbooso, *connessione che sussiste in quanto la catena causale non subisca in-*

terruzioni reali nei suoi anelli di congiunzione, il primo dei quali è rappresentato dall'effetto immediato della causa efficiente dell'infortunio. Una tale concatenazione di cause è a volte evidentissima; a volte invece può apparentemente presentare un aspetto di discontinuità, quando le concause sopravvenienti, anzi che essere dirette od immediate, siano indirette o mediate. Ma la sostanza delle cose non cambia; il danno definitivo dovrà gravare completamente su quel fattore industriale, che fu la prima radice d'una successione di guai, i quali condussero all'effetto finale lamentato.

Vi è anche qui differenza col diritto penale, per il quale il concorso delle condizioni morbose sopravvenute viene ammesso a scagionare parzialmente il colpevole. In ogni modo, a proposito di tali concause, è stato, si può dire, sempre pacifico nella giurisprudenza il principio che “ *di tutte le conseguenze immediate o mediate, dirette od indirette, di una azione violenta esercitata in occasione di lavoro, l'industria debba pienamente rispondere mediante indennizzo* „, tranne che per i casi di aggravamento dovuti a dolo od a colpa inescusabile, o per i danni provocati da terzi, in cui naturalmente restano applicabili le norme del diritto comune sulla responsabilità civile e penale.

Concludendo sulla questione della concausalità in infortunistica, alla cui trattazione, per quanto schematica, ho dovuto dare un maggiore sviluppo, per la straordinaria importanza pratica dell'argomento, esprimo anch'io la convinzione che là, ove più viva è la discordia, — e dico in ispecie per la liquidazione di infortuni concausati da concause d'invalidità — lo spirito della legge sia più *orientato verso criteri restrittivi*, anzichè verso quei criteri di larghezza, che alle volte per lo meno sono stati esagerati. Soltanto avvicinandoci il più intimamente possibile al pensiero del legislatore potremo ottenere quella serena applicazione del provvedimento riparatore, che da ogni parte si invoca. Dallo studio critico di ogni singolo caso non possono non derivare molti dati al perito. Ma intanto il problema non può dirsi risoluto, apparisce sempre di grande interesse e attende da più completi studi la necessaria soluzione.

CONCAUSE NEL PROGETTO DEFINITIVO DI UN NUOVO CODICE PENALE

Vengo al terzo punto del tema, “ *sulle concause nel progetto definitivo di un nuovo codice penale.* „

Il legislatore ha qui innanzi tutto affermato il principio del “ *rapporto di causalità* „, con l’art. 44 del Progetto (1), che è del tenore seguente:

“ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non sia conseguenza della sua azione od omissione.

“ Non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. „

Ha indi contemplato con l’art. 45 il “ *concorso di cause* „, (2):

“ Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

“ Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando siano *da sole* sufficienti alla determinazione dell’evento. In tal caso,

(1) Questo art. 44 del Progetto porta il n. 40 nel *testo definitivo* del Codice penale, approvato con Regio Decreto 19 Ottobre 1930 - VIII, N. 1398, e che avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931. Esso è così concepito:

Art. 45 - *Rapporto di causalità* - “ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

“ Non impedire un evento, che si ha l’obbligo *giuridico* di impedire equivale a cagionarlo. „

(2) È l’art. 41 del *testo definitivo*:

Art. 41. *Concorso di cause*. “ Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

“ Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando *sono state* da sole sufficienti a *determinare l’evento*. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa *costituisce* per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.

“ Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea *sopravvenuta consiste* nel fatto illecito altrui. „

se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisca per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

“Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui. „

E intorno alle “*circostanze attenuanti comuni* „, ha così stabilito con l'art. 66 (1):

“Attenuano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: ... 5) *l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; ...* „

La disciplina espressamente data dal Progetto al rapporto di causalità materiale, sia per l'ipotesi che l'evento si riannodi alla sola azione od omissione del colpevole (art. 44), sia per quella caratterizzata dalla possibilità del riferimento dell'evento stesso ad un concorso di cause (art. 45), è stata oggetto di vivo interessamento, ed ha costituito una “geniale novità „, se si vuole adoperare l'espressione usata dal Relatore della nostra Facoltà giuridica, il compianto prof. Pinto, nell'esprimere il giudizio, che a tutte le Facoltà di giurisprudenza era stato preventivamente richiesto dal Ministro. Mentre, come fu detto, il codice vigente tratta delle concause soltanto a proposito dell'omicidio per considerarle come circostanze minoranti della responsabilità, ammettendo all'uopo una riduzione di pena, il progetto Rocco invece trasporta la materia delle concause nelle *disposizioni generali* per la disciplina del rapporto causale — ove si trovano raggruppate norme che hanno acquistato carattere di generale applicazione — ed *eleva*, come il Ministro si esprime nella sua Relazione al Progetto, *al valore di una disposizione generale* l'affermazione che un evento possa dipendere da più antecedenti, invece che da uno soltanto di essi; e intende a stabilire che gli antecedenti, in tal caso, adempiono ognora una funzione causale,

(1) È l'art. 62 del testo definitivo:

Art. 62. *Circostanze attenuanti comuni* - “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

5) *l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; ...*

anche se ciascuno di essi non sia da solo sufficiente a produrre l'evento, purchè però tutti concorrano, nel loro insieme, alla produzione dello stesso.

Di tale regola, aggiunge la Relazione, costituisce una applicazione, più che una eccezione, il primo capoverso dell'articolo, col quale si stabilisce che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, *quando siano da sole sufficienti* alla determinazione dell'evento. Tale disposizione particolare si riferisce all'ipotesi, in cui vi sia un concorso di cause successive tra loro indipendenti. Viceversa, quando le cause siano tra loro simultanee, non sarebbe possibile riferire l'evento all'una, piuttosto che all'altra causa; e, in conseguenza, l'evento deve considerarsi — *ex necesse* — come prodotto di tutte le cause. Quando invece le cause siano tra loro dipendenti, anche se successive, non potrebbe ugualmente escludersi il rapporto di causalità, perchè l'evento, attraverso il legame derivativo delle cause, finisce per risalire anche agli antecedenti non prossimi; in guisa da trovare piena giustificazione il principio: "*causa causae est causa causati* ..

Adunque per la nuova disciplina del rapporto causale il concorso di cause, siano esse preesistenti, simultanee o sopraggiunte (Art. 45) od il concorso di circostanze, siano esse note od ignote al colpevole, non esclude il rapporto di causalità. In via generale il colpevole risponde dell'evento come conseguenza della propria azione od omissione, tanto se l'evento stesso sia conseguenza esclusiva di questa, quanto se sia conseguenza di un concorso tra l'azione od omissione e la condizione preesistente, anche se ignota, o la causa sopravvenuta, anche se indipendente. Così le minoranti, di cui all'art. 367 del vigente codice penale, sono ripudiate dal nuovo legislatore; ogni indagine medico-legale al riguardo diventa superflua.

E perchè — si è domandato il Massari in seno alla Commissione ministeriale per i lavori preparatori del codice — si è abolita la diminuzione di pena, che oggi è stabilita in tema di concause? Perchè tutta la dottrina era contraria, e perchè non vi è Codice, che si occupi di questa agevolazione in tema di reati dolosi.

L'accertamento di una concausa può tuttavia essere utile in relazione alla misura della pena, perchè il giudice nello spaziare tra il massimo ed il minimo stabilito per un determinato reato, può "*nei congrui casi* .. tenere conto della concausa: *non più però nel senso che la concausa possa funzionare come una specifica minorante della pena*; salvo espresse disposizioni di legge.

Da quanto precede apparisce chiara l'importanza della sistemazione data col Progetto alle regole sul concorso di cause, per quel che concerne l'elemento fisico o materiale del reato. Il codice in vigore si occupa delle concause solo a proposito dell'omicidio e *solo dal punto di vista della imputabilità*. Il Progetto invece affronta e risolve il problema del concorso di cause nel rapporto materiale o fisico, *come problema generale, fondamentale della dottrina del reato*; e lo distacca, con disciplina autonoma, da ogni possibile soluzione, che possa darsi, intorno alla questione sulla responsabilità.

Deve notarsi che nell'art. 66 il legislatore ha collocato il gruppo delle attenuanti comuni, sostanzialmente costituito da talune circostanze che riflettono moventi o stati d'animo moralmente e socialmente apprezzabili, ovvero modalità di esecuzione o fatti posteriori al reato, che rivelano anch'essi nel colpevole una minore capacità a delinquere. *L'ipotesi prevista al n. 5 di detto articolo è l'unica che possa interessare dal punto di vista del nostro tema, perchè ivi è contemplato, come circostanza minorante, "l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione od omissione del colpevole il fatto doloso della persona offesa."*, Fermo rimanendo, il rapporto di causalità tra l'azione o la omissione del colpevole e l'evento, quale esso è stato determinato anche dal concorso del fatto doloso della persona offesa, è sembrato equo al legislatore di stabilire una diminuzione di pena, tenuto conto della innegabile minore quantità del reato e della conseguente minore responsabilità del colpevole.

Ricorre qui l'esempio di una persona offesa, la quale, allo scopo di aggravare la posizione dell'imputato, non si curi secondo le prescrizioni mediche od inacerbisca la ferita con mezzi fraudolenti. Il medico legale in tale ipotesi può essere chiamato ad accertare le dette circostanze. Per gli altri casi, ripetesi, *ogni indagine è ultronea*, non essendo stato riprodotto il disposto dell'art. 367 c. p.

Il codice in vigore non prevede l'ipotesi dell'aggravamento doloso del trauma da parte della persona lesa.

Di proposito il legislatore ha escluso la predetta attenuante per il caso che — sempre, ben inteso, sussistendo il rapporto di causalità — il fatto della persona offesa sia soltanto colposo.

Tra i primi ad essere favorevoli al sistema del Progetto — di determinare e disciplinare espressamente nella parte generale il concetto di causalità, che è concetto fondamentale nel diritto di punire

— è stato il Del Giudice. Egli particolarmente ha dato lode alla proposta abolizione della efficacia attenuatrice delle così dette “concause”; in quanto la causa dell’evento rimane pur sempre quella delittuosa, anche se sia parziale od integrabile.

Per contrario il Gregoraci è stato pure dei primi a far osservare che “*la soluzione del problema delle concause, data colle relative disposizioni del Progetto, merita di essere ancora ben considerata e riveduta.*”. È sembrato un errore al Gregoraci quello che non si debba tenere alcun conto delle concause preesistenti o sopravvenute, anche se indipendenti dal fatto del colpevole, specie se esse consistano nel fatto illecito altrui, doloso o colposo, che può pur comprendere il proposito della parte lesa di aggravare le conseguenze dell’offesa ricevuta. Ciò che può anche produrre la morte, in caso di lesione patita. L’Autore ritiene che tali cause concorrenti debbano agire come diminuenti della responsabilità.

Per contrario non sembra a lui accettabile la disposizione del primo capoverso dell’art. 45; perchè si finirebbe col punire come semplice lesione — anche lieve — il fatto di chi abbia ferito altri gravemente, quando sia sopraggiunta una malattia, sia pure del tutto indipendente, che avrebbe egualmente condotto a morte, anche se non vi fosse stata la lesione; ma ciò non è giusto quando la lesione, con lo stato di debolezza che ha cagionato, ha agevolato il decorso mortale della malattia sopravvenuta.

È fuori del mio compito passare a discutere i diversi pareri. Le voluminose pubblicazioni del Ministero della Giustizia, tra cui gli “*Atti della Commissione Parlamentare*”, chiamata a dare il proprio giudizio sul Progetto, e la “*Relazione del Guardasigilli*”, costituiscono ricchissima fonte per chi volesse attingere più ampie notizie.

Nè le questioni mancheranno in seguito, quando ancora se ne hanno sullo stesso tema per l’applicazione del codice del 1889! Non vanno in qualunque modo dimenticate, nella attuazione del nuovo diritto, le parole di Zanardelli nella Relazione al suo codice: “..... ripugnasse al concetto di giustizia rendere l’agente responsabile del caso fortuito; di conseguenze, vale a dire, le quali, per quanto fossero nelle sue intenzioni, eccedevano i limiti obbiettivi, dei quali il suo fatto per se stesso era capace.”.

*
* *

Sono così al termine della mia esposizione. Ho cercato di aggiornare l'argomento delle concause, mantenendomi — non senza evidenti difficoltà — nei termini più ristretti consentiti, e vorrei non essere venuto meno alla necessaria chiarezza. Mi lusingo di avere rinsaldato nell'animo dei colleghi il convincimento che il perito non si può, od almeno non si potrebbe fare, senza possedere un certo grado di cognizioni giuridiche; perchè altrimenti — *absit iniuria verbis* — esso potrebbe paragonarsi a chi prescrive, sia pure con vantaggio, una "specialità", di cui non conosca a sufficienza la composizione.

Il medico chiamato a compiere funzioni peritali, molte volte delicatissime e difficili, deve avere quella specifica preparazione, voluta dal contenuto tutto particolare della medicina legale; la quale ha la sua ragione d'essere "*nello studio e nella interpretazione dei rapporti giuridici del fatto tecnico.*", Allora le nostre discussioni e deduzioni potranno giovare adeguatamente alla colta serenità del giudice, che saprà sempre arrivare a conclusioni soddisfacenti; e noi ci sentiremo molto più tranquilli al fianco del magistrato nel servire l'ideale della Giustizia.

PROF. CANZIO RICCI

BIBLIOGRAFIA

- FILIPPI — Trattato di Medicina legale, III ediz., Milano, Vallardi, 1914.
- BORRI — Istituzioni di Medicina Giuridica, Milano, Vallardi, 1912.
- HOFMANN-FERRAI — Trattato di Medicina Legale. Milano, Vallardi, 1914.
- ASCARELLI — Compendio di Medicina Legale, II ediz. Roma Sampaolesi, 1924.
- Atti del III Congresso della Associazione Italiana di Medicina Legale* — Torino, Bocca, 1927.
- Rassegna della Previdenza Sociale* — Collezione — Roma, Società Anonima Tipografica Luzzatti.
- L'assistenza Sociale Agricola* — Collezione — Roma, Soc. An. Tip. Luzzatti.
- L'Assistenza Sociale* — Collezione — Roma, Soc. Ed. Filippo Corridoni.
- BALDI — *Progressi, regressi e contraddizioni della giurisprudenza infortunistica.* — “Studi Urbinati”, — Soc. Tip. Ed. Urbinati, Urbino, 1928 n. 1-2; 1929 n. 1-2.
- BARILE — *Ancora in tema di concausalità in infortunistica* — “Rivista critica in materia di infortuni sul lavoro”, — Milano, 1928, pag. 198.
- IDEM — *Causa violenta, non malattia violenta* — “Rivista Critica Infortuni”, — 1928, pag. 244.
- IDEM — *Nell'infortunio concausato è sufficiente che il fattore esterno agisca come causa determinante?* — “Rass. Prev. Soc. ”, 1928, n. 1.
- BELLUSSI — *La concausa nell'infortunio agricolo* — “Ass. Soc. ”, 1928, pag. 217.
- BIANCHINI — *Causa, concausa, occasione e coincidenza nella pratica infortunistica.* — “Rass. Prev. Soc. ”, 1925, XI.
- BIONDI — *L'incapacità al lavoro dal punto di vista medico-legale* — Torino, U.T.E.T., 1926.
- IDEM — *Costituzione e concausa* “Rass. Prev. Soc. ”, 1927, n. 1.
- Bollettino del lavoro e della previdenza sociale* — Collezione — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato.
- BORRI — *Trattato di infortunistica* — II ediz., Milano, Soc. Ed. Libreria, 1918.
- CARNELUTTI — *Infortuni sul lavoro (Studi)* — Roma, Athenaeum, 1913.
- IDEM — *Contraddizioni ed approssimazioni della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro* — “Riv. Dir. Comm. ”, 1927, II, pag. 51.
- CAZZANIGA — *Le basi medico-legali per la stima del danno alla persona da delitto o quasi delitto* — Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1928.
- CIAMPOLINI — *La traumatologia del lavoro nei rapporti con la legge* — II ediz., Roma, Pozzi, 1926.
- La Corte di Cassazione* — Collezione — Roma, Tipografia del Senato.
- DIEZ — *Coesistenza di invalidità nella valutazione del danno per gli infortuni sul lavoro* — Diritto del Lavoro — 1928, p. 220.
- IDEM — *Il criterio fisio-patologico e clinico nella valutazione delle concause negli infortuni sul lavoro* — Rass. Prev. Soc., 1924, XII.
- Il Diritto del Lavoro* — Collezione — Soc. An. Tip. “Leonardo da Vinci”, Città di Castello.

- FERRANNINI — *La causa violenta: infortunio e malattia* — Rass. Prev. Soc., 1921, XII.
- Il Foro Italiano* — Collezione — Roma, Soc. Ed. “ Il Foro Italiano ”.
- GABRIELLI — *Valutazione delle condizioni preesistenti che sono concausa di inabilità* — Rass. Prev. Soc. 1920, X.
- BALTHAZARD — *La valutazione della incapacità in conseguenza di lesioni multiple* — Bull. Clin. des accidents du travail — In Rass. Prev. Soc., 1929, n. 1.
- GENTILE — *Concausa di lesione, concausa di incapacità, concorso di invalidità* — Riv. Crit. Inf., 1927, pag. 215.
- La Giurisprudenza italiana* — Collezione — Torino, Unione Tip. Ed. Torinese.
- La Giustizia Penale* — Collezione — Soc. Tip. “ Leonardo da Vinci ”, Città di Castello.
- MAGNANIMI — *Sulla unicità causale degli infortuni sul lavoro; il concetto fondamentale della legge ed i rapporti di causalità* — Riv. Crit. Inf., 1928, pag. 76.
- MORI — *Della causa violenta e dei suoi limiti cronologici* — Rass. Prev. Soc., 1926, III.
- IDEM — *Dello sforzo quale causa violenta* — Rass. Prev. Soc., 1929, V.
- PEZZATINI — *La concausa di invalidità* — Riv. Crit. Inf., 1928, pag. 331.
- RAMERI — *Gli infortuni sul lavoro e la dottrina* — Rass. Prev. Soc., 1924, I.
- IDEM — *Gli infortuni sul lavoro e la Giurisprudenza* — Rass. Prev. Soc., 1929, IV.
- IDEM — *Gli infortuni sul lavoro nelle industrie e la giurisprudenza francese nel 1927* — Riv. Crit. Inf., 1928, pag. 113.
- RICCHI — *Concausa di incapacità* — Rass. Prev. Soc., 1923, VII.
- IDEM — *Ancora intorno alle concause di incapacità* — Rass. Prev. Soc., 1924, V.
- La Riparation des accidents du Travail* — Bureau International du Travail, Ginevra, 1925.
- SPEZIA — *La concausa nella infortunistica* — Ass. Soc., 1928, pag. 22.
- TOVO — *La valutazione dell'infortunio nel caso di concausa di lesione e di concausa di invalidità* — Rass. Prev. Soc., 1924, X.
- IDEM — *Lo sforzo come causa violenta nell'assicurazione infortuni* — Dir. del Lavoro, 1928, II, pag. 337.
- GISMONDI — *I concetti fondamentali del progetto di un nuovo codice penale italiano* — *La Giustizia Penale*, 1927, col. 632.
- DEL GIUDICE — *La materiale causalità nel progetto Rocco di un nuovo codice penale* — *La palestra del Diritto* — Perugia — Roma, 1927, XI.
- GREGORACI — *Sommario osservazioni critiche al progetto preliminare del nuovo codice pen. ital. presentato alla Commissione Ministeriale* — “ *La Giustizia Penale* ”, 1928, col. 84.
- Il pensiero giuridico-penale* — Collezione — Casa Editrice Giacomo D'Anna, Messina.
- Relazione della Corte di Cassazione al progetto preliminare del nuovo codice penale* — (21 dicembre 1927) — “ *La Giustizia Penale* ”, 1928, col. 2.
- La Scuola Positiva* — Collezione — Vallardi Edit., Milano.
- La Scuola Penale Unitaria* — Collezione — Unioni Arti Grafiche, Città di Castello.
- VANNINI — *La causalità materiale nell'omicidio secondo il progetto del nuovo codice penale* — *Il nuovo diritto e la Pretura*, Tivoli, 1928, X.

PINTO — *Il disegno preliminare del nuovo codice penale* — “ Studi Urbinati ”, S.T.E.U. - Urbino, anno I, n. 3-4, 1927.

Ministero della Giustizia — Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale — Vol. VI — Atti della Commissione Parlamentare — Roma, Mantellate, 1930.

Id. id. — Vol. V., Parte I — Relazione sul libro V del progetto. — Roma, Mantellate, 1929, VII.

Id. id. Vol. V., Parte III. Testo del progetto definitivo di un nuovo codice penale — Roma, Mantellate, 1929, VII.

Codice Penale e codice di Procedura Penale — Illustrati con i lavori preparatori — Tipografia della Camera dei Deputati, 1930, IX.
